



Il Prefetto della Provincia di Roma

Roma, 11/10/2018

ALLA QUESTURA DI ROMA
Gabinetto - Servizio Ordine Pubblico
ALLA POLIZIA STRADALE – UFFICIO SERVIZI COMPARTIMENTO LAZIO-
Sezione di Roma
ALL' ASTRAL SPA
POLIZIA STRADALE DI ROMA
ALLA CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA ZONA SUD
ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA ZONA NORD
AL COMUNE DI
CASTEL GANDOLFO
CIAMPINO
GROTTAFERRATA
MARINO
MONTECOMPATRI
MONTE PORZIO CATONE
NEMI
PALESTRINA
ROCCA DI PAPA
ROCCA PRIORA
SAN CESAREO
VELLETRI
AL COMUNE DI ROMA UFFICIO DEL GABINETTO DEL SINDACO
Alla ASD bicitaly
info@granfondodiroma.it

**OGGETTO : GARA CICLISTICA AMATORIALE denominata GRANFONDO CAMPAGNOLO
DI ROMA programmata per il giorno 14/10/2018**

VISTA la nota della REGIONE LAZIO - Area Viabilità e Sicurezza Stradale - Prot.n 70408/2D/04, con cui si comunica il passaggio delle competenze all'ASTRAL in materia di competizioni sportive su strada – Autorizzazioni di cui all'art. 9 del D. Lgs.vo n. 285 del 30 aprile 1992, come modificato dall'art. 2 del D. Lgs.vo del 15.01.2002, n. 9;

VISTO il provvedimento n.0031237/09/10/2018 UOR con il quale l' ASTRAL S.p.A. - Area Rilascio Concessioni ha autorizzato lo svolgimento della manifestazione in oggetto;

VISTO che la predetta autorizzazione è subordinata alla emissione di apposito provvedimento di sospensione temporanea della circolazione ai sensi dell'art. 9, comma 7 bis del D. Lgs.vo n. 285 del 30.04.1992;

VISTI il programma della manifestazione e il percorso di gara, che interessa tratti di strade ricadenti nel territorio dei Comuni in indirizzo;

VISTO il Decreto del Ministero dei Trasporti del 19 dicembre 2007, recante modifiche al disciplinare per le scorte tecniche nelle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n.200/A/1/33730/116/1/1 del 29 maggio 2008, che modifica la circolare n.300/A/1/43384/116/1 del 17 giugno 2003;



Il Prefetto della Provincia di Roma

RITENUTO di dover disporre, ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/26784/116/1 del 13.10.1997 come modificata ed integrata dalla circolare n. 300/A/55805/116/1 del 5.11.1998, la sospensione del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

VISTI gli artt. 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

ORDINA

La sospensione temporanea della circolazione il giorno 14/10/2018, lungo il percorso di gara e secondo gli orari indicati nell'istanza .

In ciascun punto del percorso la sospensione temporanea della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara".

Tutti i partecipanti che si troveranno dopo il passaggio del veicolo del fine gara saranno tenuti al pieno rispetto delle ordinarie norme del Codice della Strada in ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore alle 2 ore e trenta minuti, elevabili a 3 ore nel tratto finale di via Ardeatina (dall'incrocio di via di Fioranello fino a zona Fosse Ardeatine), calcolate dal momento del transito del primo concorrente.

Durante il periodo di sospensione della circolazione:

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata;
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopraindicata;
- è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti di veicoli e ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

- gli Organi di Polizia stradale di cui all'art.12 L.eg.vo 30.4.1992, n.285 sono incaricati della esecuzione del presente decreto e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- l'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
- gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.



Il Prefetto della Provincia di Roma

Le prescrizioni contenute nell'autorizzazione dell'ASTRAL S.p.A. e nella nota della Città Metropolitana di Roma Capitale indicate in premessa, nonché quelle imposte dai singoli comuni nei propri nulla osta e dalla Polizia Stradale sono interamente richiamate.

Conformemente a dette prescrizioni, la massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione.

p.IL PREFETTO
IL VICE PREFETTO AGGIUNTO
DOTT. Giovanni Luigi Bombagi



